



COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza Matteotti, 47 45030 PONTECCHIO POLESINE
- Tel 0425 492017 - Telefax 0425 492384
CF 80005630290 - P.IVA 00234200293
e-mail: info@comune.pontecchio.ro.it

Prot. n.2109

Pontecchio Polesine, 07.06.2010

NUMERO: 07 DATA: 07.06.2010	OGGETTO: Ordinanza per la lotta contro le infestazioni da mosche ed altri insetti infestanti.
-----------------------------------	--

IL SINDACO

CONSIDERATO che ogni anno , in diverse zone del territorio comunale di Pontecchio Polesine, si manifestano fenomeni di massiccia presenza di mosche, in modo particolare nelle zone limitrofe agli allevamenti di animali e ai terreni agricoli interessati da pratiche di concimazione con prodotti organici e liquami animali liquidi o solidi;

RITENUTO necessario ed indispensabile adottare idonei ed appropriati provvedimenti volti a ridurre e combattere le infestazioni da mosche in quanto fonte continua di disturbo per le persone e gli animali, nonché quali importanti vettori capaci di diffondere microrganismi patogeni;

CONSIDERATO che tali fenomeni interessano l'intera collettività , creando notevole disagio e pericolo di diffusione di malattie tra i cittadini;

CONSIDERATO, altresì, che la lotta contro le mosche è da ritenersi un'azione volta a tutelare la salute pubblica;

PROVATO che gli allevamenti animali, le concimaie , i depositi di rifiuti organici incustoditi ed abbandonati lungo le strade, le sterpaglie, i ristagni d'acqua, i terreni concimati con liquami animali liquidi o solidi , rappresentano l'ambiente ideale per il compimento del ciclo biologico dell'insetto;

RITENUTO che la proliferazione di mosche possa essere controllata mediante :

- un'azione preventiva e periodica con azioni di bonifica e pulizia dell'ambiente, da attuarsi a livello di singoli focolai anche nel periodo invernale, usando prodotti chimici disinfestanti solo in caso di necessità ;
- corrette modalità di trasporto e di spandimento dei liquami zootecnici e delle deiezioni zootecniche ;

RILEVATA la necessità di intervenire per contrastare il proliferare di mosche ed altri insetti infestanti per tutelare la salute pubblica;

- Visto il parere del Dipartimento di Prevenzione-Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS. n° 18;
- Visto il D. Lgs 152/99 e s.m.i.
- Visto il D.M. 19/04/99 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola";
- Visto il D.M. 07/04/06 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*."
- Visto il D. Lgs. 99/92 concernente la protezione del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n° 33 e sue modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 21/01/00 n° 3 ;
- Viste la D.G.R. 07/08/06, n° 2495 e la D.G.R. 07/08/07, n° 2439 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la D.G.R. 11/02/05, n° 338 aggiornamento direttiva B "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici" così come modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/03/05, n° 907 e dalla D.G.R. 07/06/05, n° 1269;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- i titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini o contenitori, di uso anche privato, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche od altri insetti infestanti, dovranno provvedere alla periodica pulizia dei terreni, degli ambienti, adottando tutte le misure necessarie ad ostacolare lo sviluppo delle infestazioni;

- i proprietari di terreni od aree incolte dovranno provvedere alla loro periodica manutenzione controllando la crescita delle piante infestanti e prevenendo l'accumulo di detriti, rifiuti o materiali putrescibili, attrezzature obsolete e qualsiasi tipo di rifiuto e dovranno provvedere a proprie spese ad effettuare trattamenti di disinfezione che si dovessero rendere necessari contro mosche od altri insetti infestanti;

- i titolari di allevamenti o attività ove vi sia presenza di animali, di depositi di rifiuti organici, insistenti nel territorio comunale, dovranno provvedere a :

1. Interventi periodici di pulizia e manutenzione dei fabbricati e delle pertinenze
2. Munirsi di adeguate attrezzature che verranno impiegate per i trattamenti interni ed esterni ai fabbricati e sulle concimaie o depositi di rifiuti organici;
3. Effettuare trattamenti, adeguati nelle metodiche e nella scelta dei prodotti mirati al controllo sia degli insetti adulti che delle larve;
4. I prodotti impiegati nei trattamenti chimici dovranno essere registrati dal Ministero della Salute; distribuiti con modalità atte ad evitare ogni contaminazione di mangimi e prodotti zootecnici. Sono comunque auspicabili metodi di lotta integrata.

5. La conservazione per almeno un anno delle fatture o documenti di acquisto dei prodotti, che dovranno essere esibite agli Organi di Vigilanza, in occasione dei controlli.

6. Le lettiere degli allevamenti avicoli dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento larvicida prima di essere sparse sui terreni.

Fatte salve le vigenti disposizioni di legge (Decreto Min.Pol. Agricole e Forestali 7 aprile 2006) che disciplinano i tempi di stoccaggio delle deiezioni animali nelle concimaie, si prescrive inoltre che:

- I proprietari o conduttori di terreni agricoli che effettuano pratiche di concimazione dei campi con sostanze organiche dovranno provvedere al trasporto delle deiezioni dall'area di stoccaggio ai terreni agricoli con mezzi idonei atti ad eliminare perdite di materiale, emissione di odori molesti e diffusione di mosche ed altri insetti molesti. Per le deiezioni ed i fanghi liquidi saranno utilizzati carricotte a tenuta, per le deiezioni ed i fanghi palabili saranno utilizzati automezzi dotati di cassone coperto del tipo "a tenuta". Ai fini della scelta del tragitto dovrà essere evitato, se possibile, l'attraversamento di centri abitati.

-Il liquame e le deiezioni liquide devono essere distribuite con carrocotte a tenuta ,dotato di apposito apparato meccanico per la distribuzione ed il contemporaneo interrimento. La profondità media di interrimento dovrà essere di almeno 20 cm e comunque tale da impedire la dispersione di odori e il proliferare delle mosche .

-Le deiezioni palabili possono essere mantenute ammassate scoperte sugli appezzamenti di terreno per un periodo non superiore alle 24 ore e quindi successivamente distribuite ed interrate. Nei terreni distanti meno di un chilometro (1 km) dai centri abitati, l'interrimento deve essere contestuale alle operazioni di spandimento.

-L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli è praticato solo ai fini agronomici, deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento e la quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze culturali dei terreni.

-L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline, a 30 metri dalle sponde di scoli e canali: a_ 20 m dalle case isolate; b_5 m dalle strade; c_ 100 m dai centri abitati;

-Nei periodi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre lo spandimento dovrà essere effettuato nelle ore più fresche (indicativamente dalle 5,00 alle 9,00);

-In ogni caso deve essere assicurata la salvaguardia delle falde idriche e la tutela igienica delle colture e degli addetti e deve essere evitato il ruscellamento dei liquami;

-I titolari di PUA/PUAS (Piani di utilizzo agronomico dei reflui zootecnici) che prevedono la distribuzione di pollina o di reflui suinicoli devono comunicare preventivamente ai Comuni interessati l'avvio di ogni operazione di distribuzione e interrimento.

Sanzioni previste:

In caso di inosservanza della presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 65 della L.R. 16/4/1985, n. 33, come modificato dall'art. 30 della L.R. 23/04/1990 n. 28, da un minimo di €. 154,94 ad un massimo di €. 1.594,37.

DISPONE

l'affissione all'Albo del presente provvedimento fino al 30 giugno 2010;

AVVISA

Che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. è il Responsabile dell'Area Amministrativa Bolognese dr.ssa Cinzia;

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Che copia del presente atto può essere richiesto presso l'Ufficio Ecologia o scaricato dal sito Internet del Comune;

Che la presente Ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di adozione.

L'accertamento delle violazioni al disposto della presente Ordinanza è demandato al Comando di Polizia Locale e ai Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASSL n. 18.

La presente Ordinanza deve essere:

- esposta all'Albo Pretorio;

- pubblicata sul Sito Internet;

- trasmessa per quanto di competenza ed opportuna conoscenza:

- Al Comando Polizia Locale Sede
- Alla Stazione Carabinieri di Polesella
- All'Azienda Ulss n.18
- Alle Associazioni di categoria dell'agricoltura
- Ai Comuni contermini di Rovigo, Crespino, Bosaro e Guarda Veneta

Il Sindaco
Lorenzo Nicoli